CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA CIG: B18306951B

CUP: B74D23004890006

Tra

l'Università degli Studi di Bergamo – Centro per la qualità dell'insegnamento, dell'innovazione tecnologica e dell'apprendimento, C.F. 80004350163, P. IVA 01612800167 (di seguito "Centro"), rappresentato dalla sua Direttrice Prof.ssa Anna Maria Falzoni, domiciliata per il presente atto presso la sede di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo ed autorizzata alla stipula del presente atto con DR 195/2023 prot. 59442/VI/8 del 09/03/2023 e con decreto della Direttrice del Centro Rep. 57/2024 prot. n. 56574/III/19 del 29/02/2024

е

l'Istituto Comprensivo Statale di Grumello del Monte, (di seguito "Committente"), C. F. 95119090165 avente sede legale in Via 4 Martiri di Lovere, 12/B - 24064 – Grumello del Monte (BG), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Nicoletta Bassi

premesso che

- A. Il Committente ha manifestato la volontà di affidare al Centro una commessa per la realizzazione di laboratori di formazione sul campo per i docenti dell'Istituto scolastico
- B. Il *Centro* possiede al proprio interno le competenze tecnico-scientifiche necessarie per realizzare tale attività.
- C. L'art.66 del D.P.R. 11/07/80 n. 382 consente alle Università di eseguire attività per conto terzi mediante la stipula di contratti di diritto privato; tale normativa è integrata dal vigente Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni.

Considerate le premesse, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO – Il Committente affida al *Centro*, che accetta, l'esecuzione della commessa per lo svolgimento di attività didattica consistente nella realizzazione di laboratori di formazione sul campo per i docenti dell'Istituto scolastico. Le attività saranno erogate in presenza.

Le attività si terranno nel periodo maggio 2024 – maggio 2025 presso la sede dell'istituto Scolastico. Sarà cura del *Centro* occuparsi della predisposizione del materiale didattico necessario allo svolgimento del percorso, di seguito denominato "*Dispensa*".

Articolo 2 DIREZIONE E RESPONSABILITÀ – Il *Centro* svolge tale commessa per lo svolgimento di attività didattica sotto la direzione della prof.ssa Francesca Maggioni cui compete la responsabilità della commessa stessa e dei rapporti con il Committente.

Per il Committente è responsabile la Dirigente Scolastica dott.ssa Nicoletta Bassi.

Articolo 3 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Il Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte di entrambe. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite entro il 31 maggio 2025 con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

Tale scadenza può essere prorogata di comune accordo su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga, ed ai sensi di legge.

Articolo 4 CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1, è determinato in € 31.000,00 esente I.V.A. ai sensi dell'art.10 comma 20 del D.P.R. 633/72.

Tale somma viene versata all'Università degli Studi di Bergamo su presentazione di regolare fattura, da emettere in unica soluzione a conclusione delle attività.

I pagamenti sono effettuati dal Committente a conclusione delle attività di formazione previa emissione di fattura da parte del Centro entro 30 giorni dal ricevimento del finanziamento del PNNR, eventuali pagamenti intermedi potranno essere concordati con il Committente in caso di anticipi di fondi PNRR, sempre a seguito di emissione di Vostra fattura.

Codice univoco del Committente per l'invio della fattura elettronica è: UF5VIG

La corrispondenza del *Centro* verso il Committente è inoltrata al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale di Grumello del Monte Via 4 Martiri di Lovere, 12/B 24064 – Grumello del Monte (BG) Mail bgic85200d@istruzione.it

La corrispondenza del Committente verso il *Centro* è inoltrata al seguente indirizzo: *Università degli Studi di Bergamo CQIIA Via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo Tel. 035 2052888 – mail segreteria.cqia@unibg.it Dott.ssa Suyenne Forlani*

Articolo 5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACQUISITE DALL'ESTERNO - L'Università degli Studi di Bergamo, che assume la piena responsabilità nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per il mantenimento dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo articolo 7 si riserva di acquisire prestazioni professionali di soggetti esterni per le esigenze del contratto.

Articolo 6 UTILIZZO DEL NOME DELL'UNIVERSITÀ – L'Università non può essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e in particolare a scopi pubblicitari, è autorizzata la comunicazione dei dati pertinenti ai fini della rendicontazione del PNRR.

Articolo 7 SEGRETEZZA - L'Università si obbliga a mantenere la più stretta segretezza per tutta la durata del presente Contratto e per un successivo periodo massimo di 3 anni, sul contenuto di tutta la documentazione, disegni, fotocopie, prove, prototipi, elaborati, progetti, realizzati e messi a punto dall'Università nell'ambito dell'attività oggetto del contratto. L'obbligo di segretezza si applica anche riguardo a ogni informazione confidenziale proprietaria del committente di cui l'Università sia venuta a conoscenza a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili.

L'Università si obbliga, inoltre, ad utilizzare quanto sopra esclusivamente per gli scopi strettamente connessi alla realizzazione dell'attività commissionata.

L'Università garantisce che prenderà ogni opportuno provvedimento al fine di assicurare la massima segretezza per tutto ciò di cui essa verrà a conoscenza nell'ambito del contratto e che essa imporrà analoghi obblighi di segretezza al proprio personale, dipendente e/o collaboratore, che direttamente o indirettamente prenderanno parte all'attività oggetto del contratto, inclusi gli eventuali terzi. A tal fine, l'Università userà la massima diligenza e attuerà ogni precauzione per assicurare che tutta la documentazione confidenziale, gli scritti, i prototipi, i programmi, i disegni siano opportunamente tenuti confidenziali.

Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che:

- a) L'Università potrà dimostrare con documento scritto che erano già in suo possesso e/o da essa conosciute alla data della loro ricezione da parte del Committente;
- b) Siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità dell'Università;
- c) Vengano comunicate all'Università su base non confidenziale da un terzo e purché quest'ultimo avesse il diritto di rivelare liberamente dette informazioni e non le avesse ricevute direttamente o indirettamente del Committente.

Le stesse disposizioni di segretezza si applicano a carico del Committente per le informazioni confidenziali proprietarie dell'Università di cui il Committente sia venuto a conoscenza a seguito di visita in Università, durante incontri o riunioni e/o simili nell'ambito dell'attività commissionata.

Le Parti sono responsabili dei danni che possono derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salvo la prova che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti altresì concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art.1229 c.c.

Articolo 8 SICUREZZA ED ASSICURAZIONI – Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, è chiamato a frequentare le sedi d'esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nonché al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e della normativa in materia di sicurezza per gli impianti e le attrezzature impiegate.

Articolo 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per:

- le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata;
- fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del *Centro*.

Titolari del trattamento sono, rispettivamente, per il Committente Istituto Comprensivo Statale di grumello del Monte nella persona del proprio Legale rappresentante Dott.ssa Nicoletta Bassi, per il *Centro* è l'Università degli studi di Bergamo nella persona del proprio Legale rappresentante Rettore pro tempore. L'Università degli studi di Bergamo ha nominato l'avv. Michele Gorga Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) disponibile all'indirizzo depo@unibg.it.

Il Committente ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati DPO: Ing. Antonio Vargiu di Vargiu Scuola Srl – Telefono 070271526 – Email: dpo@vargiuscuola.it

Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al percorso formativo e di tutti i terzi coinvolti nella prestazione contrattuale è l'Istituto Comprensivo Statale di grumello del Monte nella persona del proprio Legale rappresentante Dott.ssa Nicoletta Bassi; gli stessi dati potranno essere utilizzati dal *Centro* per le sole operazioni indispensabili per adempiere alle finalità di cui al presente contratto in attuazione del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in ottemperanza al Regolamento comunitario GDPR (Reg. UE 679/2016).

Articolo 10 RISOLUZIONE E RECESSO – In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del *Centro*, il Committente può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'Art.1454 c.c.. Tale diffida deve prevedere per l'adempimento il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della medesima.

Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il *Centro* non adempia l'obbligo di riservatezza assunto.

In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

Resta salvo il diritto del Committente all'azione per il risarcimento del danno, il cui importo non potrà comunque superare quello previsto dal contratto salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'art. 1229c.c..

L'eventuale corresponsione delle somme precedentemente indicate non comporta necessariamente rinuncia all'azione suddetta.

Il Centro può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà il Centro stesso. Il recesso viene comunicato al Committente mediante lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate dal Committente secondo quanto previsto nel paragrafo precedente e, a titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto un compenso pari al 10% della differenza tra l'importo contrattuale e l'importo delle attività eseguite determinate con le modalità precedentemente indicate.

Articolo 11 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto. Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 cpc).

Articolo 12 ONERI FISCALI - Le spese di bollo virtuale del contratto sono a carico del Committente ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 642/72.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Articolo 13 CLAUSOLE VESSATORIE/DISPOSIZIONE FINALE - Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra il *Centro* ed il Committente. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

Grumello Del Monte, 10 maggio 2024

PER L'ISTITUTO COMRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE LA DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Nicoletta Bassi)

> PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO LA DIRETTRICE DEL CQIIA (Prof.ssa Anna Maria Falzoni)